

REGIONE PIEMONTE BU33 17/08/2023

Unione montana dei Comuni della Valsesia - Varallo Sesia (Vercelli)
STATUTO MODIFICHE 27/07/2023

Documento allegato

STATUTO

con modifiche e integrazioni approvate dal Consiglio:

- in data 12.03.2015 con deliberazione n.2;
- in data 2.8.2017 con deliberazione n.19;
- in data 1.3.2018 con deliberazione n.4;
- in data 5.8.2019 con deliberazione n.11;
- in data 2.12.2020 con deliberazione n.21 prima votazione, in data 22.12.2020 con deliberazione n.26 in seconda votazione e in data 15.1.2021 con delibera n.3 in terza approvazione;
- in data 31.3.2022 con deliberazione n.10
- in data 17.11.2022 con deliberazione n.47;
- in data 27.7.2023 con deliberazione n.30;

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione

1. "I Comuni di ALAGNA, ALTO SERMENZA, BALMUCCIA, BOCCIOLETO, BORGOSIESA, CAMPERTOGNO, CARCOFORO, CELLIO CON BREIA, CERVATTO, CIVIASCO, CRAVAGLIANA, FOBELLO, GUARDABOSONE, MOLLIA, PILA, PIODE, POSTUA, QUARONA, RASSA, RIMELLA, ROSSA, SCOPA, SCOPELLO, VALDUGGIA, VARALLO, VOCCA ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, dell' articolo 12 della legge regionale 11/2012 e smi e degli articoli 2 e 3 della Legge regionale 3/2014 costituiscono una Unione montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione montana o Unione - secondo le norme del

presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni.”.

2. L’Unione montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L’Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.

4. Ai sensi del comma precedente l’Unione montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:

- Le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale
- le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
- le funzioni già attribuite alle Comunità montane e ad essa conferite dai Comuni;

L’Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.

5. Coerentemente con l’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4, l’Unione persegue lo scopo di:

- garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della propria azione
- promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio
- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall’ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l’opera già intrapresa dalla disciolta comunità montana;

6. All’Unione montana possono aderire altri Comuni. Il Consiglio del Comune, che intende far parte dell’Unione, delibera la volontà di aderire, dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese generali Unione, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali.

L’adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell’Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 2 Denominazione, sede, stemma e gonfalone

1. L’Unione assume la denominazione di “Unione Montana dei Comuni della Valsesia”,

2. La sede legale e amministrativa dell’Unione montana è collocata in Varallo – Corso Roma, 35; le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.
4. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi dello stemma della preesistente Comunità Montana Valsesia a cui succede ai sensi della L.R. 11/2012.
5. Nelle cerimonie ufficiali e in ogni altra pubblica ricorrenza può essere esibito dal Presidente o suo delegato, il gonfalone della preesistente Comunità Montana Valsesia, recante la nuova denominazione "Unione Montana dei Comuni della Valsesia".
6. Distintivo del Presidente dell'Unione Montana Valsesia, è la fascia che riporta i colori araldici del proprio gonfalone, che è d'oro bordato d'azzurro, con caricato il proprio stemma civico, fascia che verrà indossata con gli stessi identici colori (d'oro con bordatura continua d'azzurro), e caricata da due stemmi, quello dell'Unione Montana Valsesia su una coda, e quello della Regione Piemonte sull'altra. Le code della sciarpa devono terminare con frange dorate come il gonfalone.

Art. 3 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'unione con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri votanti, fatto salvo il numero legale per rendere valida la seduta.
2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi svolti e le corrispondenti risorse umane, patrimoniali e finanziarie, tenendo conto sia delle risorse direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.
3. Le funzioni fondamentali di vasta area ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa sono individuati in allegato al presente Statuto (allegato 1).

4. L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti e dal Consiglio dell'Unione.

5. I comuni appartenenti all'unione possono gestire alcune delle funzioni fondamentali attraverso lo strumento della convenzione se l'esercizio avviene all'interno dello stesso ambito territoriale, anche articolato in subaree e sulla base di appositi Regolamenti, con la possibilità di estensione dello stesso agli ambiti territoriali confinanti.

6. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei comuni associati comunali, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

3. Tutte le cariche dell'Unione sono esercitate a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della Legge 7/4/2014 n.56.

Art. 6 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un rappresentante per ogni Comune associato ai sensi dell'art. 32 del Dlgs. 267 e smi e dell'art. 4 lett. e) della legge regionale n. 11 del 28.09.2012 e dalla rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti di cui al successivo comma 4) ai sensi del citato art. 32 del Dlgs. 267 e smi.

2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

3. Ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco o da suo delegato.

4. Il numero dei rappresentanti delle minoranze consiliari, è individuato nella misura del 10 per cento – con arrotondamento del risultato all'unità superiore se l'eventuale decimale è uguale o superiore a 5 - dei Comuni componenti l'Unione montana.

I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.

La Conferenza straordinaria e' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti, i rappresentanti delle minoranze.

5. La designazione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Comuni deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

6. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto alla designazione del proprio rappresentante e fino all'elezione medesima, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune.

7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

8. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

9. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'unione i consiglieri devono essere individuati non oltre 20 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata - entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni – ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, il Presidente e i componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.

2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.
2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.
3. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente, delibera a maggioranza dei votanti, con votazione palese, sempre fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

Art. 10 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000 e smi, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica non appena è efficace la designazione ufficiale.
2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Sindaco.
3. I rappresentanti di un Comune il cui Consiglio comunale è disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale nel Consiglio dell'Unione.

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;

- c) revoca;
- d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, il Sindaco del Comune ai quali essi appartengono provvedono, entro 60 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Art. 13 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 Elezione del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei comuni aderenti all'Unione.

2. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene con votazione segreta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Art. 15 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno
- e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
- f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;

- g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- i) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

Art. 16 Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.
2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili, nel caso di rinnovo del Consiglio dell'Unione per scadenza del mandato amministrativo ordinario di cinque anni, il Presidente resta in carica sino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta da 7 membri ed è eletta dal Consiglio tra gli amministratori dei Comuni associati, contestualmente al Presidente, sulla base di un apposito documento programmatico.
La composizione di norma dovrà essere rappresentativa delle subaree individuate in allegato al presente statuto (allegato 2).
2. Tra i componenti della Giunta è indicato il Vicepresidente.
3. Ad un componente della Giunta sarà attribuita apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
4. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili, nel caso di rinnovo del Consiglio dell'Unione per scadenza del mandato amministrativo ordinario di cinque anni, gli assessori restano in carica sino alla nomina del nuovo organo esecutivo.

Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
 - ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
 - ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.
4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato con i quorum previsti per le modifiche statutarie.
5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
6. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il

pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.

3. In sede di prima attuazione del presente statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.

4. Il Presidente dell'Unione per la funzione di Segretario può avvalersi sia del personale dipendente avente qualifica dirigenziale in possesso dei titoli di legge sia del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'art.32 comma 5 ter del D.Lgs.267/2000 e smi”.

5. In sede di prima applicazione del presente statuto la funzione di segretario dell'unione può essere svolta dal segretario-direttore della Comunità montana preesistente.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

- fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16
- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
- rendite patrimoniali
- accensione di prestiti
- prestazioni per conto di terzi
- altri proventi o erogazioni
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti:
 - a) i trasferimenti ordinari per le spese generali di funzionamento dell'Unione sono definiti sulla base di un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento
 - b) i trasferimenti relativi alle funzioni delegate all'Unione sono individuati mediante appositi regolamenti. Oltre ai parametri di popolazione possono essere considerati altri fattori quali, a titolo esemplificativo, la superficie dei Comuni membri, l'incidenza della spesa storica sostenuta da ciascun Comune prima del trasferimento del servizio in capo all'Unione, centri di costo e bacino di utenza del servizio. La percentuale di incidenza di ogni singolo indicatore è disciplinata all'interno di ciascun regolamento.

Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.

2. Il bilancio di previsione è redatto osservando i principi dettati dalle norme vigenti in materia.

Art. 24 Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 26 Revisore dei conti

1. Salvo diversa disposizione di legge, il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 27 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 28 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili della preesistente Comunità montana Valsesia, alla quale l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11/2012;
 - b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - c) dalle partecipazioni societarie;
 - d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 29 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata fino al 31.12.2100 salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 30 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
3. La deliberazioni di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.
4. Il Consiglio dell'Unione ne prenderà atto nella prima seduta.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. G della L.R. 11/2012 e smi e nel rispetto della normativa vigente, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a) rapporti giuridici: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.
 - b) patrimonio: si rinvia ad apposito Regolamento di contabilità le modalità per la gestione dei beni patrimoniali eventualmente conferiti all'Unione dal comune receduto
 - c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.

Art. 32 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. G della L.R. 11/2012 e smi e nel rispetto della normativa vigente, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione.
2. Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e smi con le maggioranze previste per l'approvazione dello Statuto.
3. Le modifiche statutarie entrano in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità montana. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

Art. 35 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio
 - a) alle norme della Legge regionale n. 11/28.09.2012 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" e smi;
 - b) alle norme della Legge regionale n. 3/14.04.2014 "Legge sulla montagna" e smi;
 - c) alle norme del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 e smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 36 Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

ALLEGATO 1

ALLO STATUTO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

(art. 4, comma 3[^])

FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI DAI COMUNI

1) FUNZIONI FONDAMENTALI DI AREA VASTA

così come definite dall'art. 19, comma 1 lett.a) della legge n. 135 del 07.08.2012,

Le funzioni fondamentali di area vasta esercitabili immediatamente tramite l'Unione, conferite da parte di tutti i Comuni aderenti, sono le seguenti:

- *Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- *Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*

La funzione fondamentale di area vasta esercitabile immediatamente tramite l'Unione, conferita:

- a) integralmente da parte di tutti i Comuni aderenti soggetti agli obblighi e ai vincoli previsti dalla legge dello Stato n. 135 del 07.08.2012, articolo 19 comma 1[^]
- b) in parte e secondo quanto disciplinato dalle Convenzioni in essere con i Comuni non soggetti agli obblighi di gestione associata di cui alla citata L. n. 135/2012,

è la seguente:

- *Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto del limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale di cui alla legge regionale n. 11/28.09.2012 ed eventuali smi, anche raggiunto tramite convenzionamento tra altri enti locali e loro forme associative.*

Le funzioni fondamentali di area vasta esercitabili tramite l'Unione, conferite da parte di alcuni dei Comuni aderenti sono le seguenti:

- *Funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;*
- *Servizi in materia statistica*
-

2) SERVIZI GIA' AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA VALSESIA DA PARTE DI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE AI QUALI L'UNIONE

SUBENTRA PER I COMUNI SOTTOSCRITTORI DELLE PRECEDENTI CONVENZIONI

- Costituzione in forma associata della Commissione Locale per il paesaggio
- Gestione canile sanitario
- Stazione unica appaltante

3) SERVIZI AFFIDATI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA DA PARTE DI COMUNI ADERENTI

- servizio lavori, opere pubbliche e manutenzione del patrimonio e territorio comunale

ALLEGATO 2

ALLO STATUTO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA (art. 17, comma 1[^])

“SUB AREE

1. ALAGNA – MOLLIA - CAMPERTOGNO
2. PIODE - PILA - SCOPELLO – SCOPA — RASSA
3. ALTO SERMENZA - BALMUCCIA – ROSSA – BOCCIOLETO – CARCOFORO
4. CRAVAGLIANA – FOBELLO – CERVATTO – RIMELLA
5. VOCCA – VARALLO – CIVIASCO
6. BORGOSIESIA – POSTUA – GUARDABOSONE
7. QUARONA – CELLIO CON BREIA – VALDUGGIA”